



C.F. 94126680308

**Il Presidente Provinciale p.t.**

**Dott. Stefano Vignando**

pec: [udine@pec.snami.org](mailto:udine@pec.snami.org)

Al Direttore Generale

ASUFC

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Al Direttore Generale ARCS

[arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

[segreteria.ud@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ud@pec.omceo.it)

Oggetto: Carta dei Servizi del Servizio di Continuità Assistenziale e rilascio delle certificazioni di malattia.

Con nostra pec dd. 21.01.2026 abbiamo ricordato che con nota Prot. n. 0031828 del 24/11/2021 la DCS ha trasmesso alle Aziende sanitarie e alle OO.SS. della Medicina Generale la “**Carta servizi Continuità Assistenziale**” (CdS); la predisposizione condivisa di tale documento è prevista dall’art. 17 dell’AIR SCA reso esecutivo con DGR. 1718/2019.

Tale documento doveva essere recepito dalle Aziende sanitarie e portato a conoscenza dei cittadini, cioè dell’utenza, e così ci risulta essere avvenuto anche tramite la pubblicazione sul web.; **inoltre tale CdS. è ancora vigente in quanto mai modificata dalle parti in Comitato Regionale ex art. 11 ACN vigente.**

In relazione ai contenuti della citata CdS. ci si focalizza al momento su uno specifico passaggio (pag. 2 di 3) che si riporta testualmente “*Il Medico (cioè il MMG di Continuità Assistenziale - MCA) garantisce inoltre le seguenti prestazioni: • **Certificazioni di malattia ai lavoratori turnisti. I lavoratori ad attività diurna devono rivolgersi al proprio curante, eccetto nei giorni festivi e prefestivi in cui è attivo il servizio di continuità assistenziale anche di giorno. NOTA: la durata del certificato è di norma di un giorno. Solo nei turni festivi e prefestivi può avere durata massima di 3 giorni. Il medico non può rilasciare certificati che si riferiscano a periodi antecedenti l’inizio del turno di servizio.*** [...]”.

Abbiamo ricordato anche che sul **sito aziendale** era stata pubblicata una **versione modificata (unilateralmente) della CdS** che sul punto si discosta palesemente e in modo immotivato dal documento regionale; infatti, a pag. 4 (di 8) è previsto che “*Il medico garantisce inoltre le seguenti prestazioni: • **certificazione dell’assenza per malattia dei lavoratori dipendenti*** [...]” omettendo le limitazioni temporali previste dal documento regionale frutto dell’Accordo con le OO.SS. della Medicina Generale.



C.F. 94126680308

**Il Presidente Provinciale p.t.**

**Dott. Stefano Vignando**

pec: [udine@pec.snami.org](mailto:udine@pec.snami.org)

Attualmente il Servizio di Continuità Assistenziale (SCA) è ancora regolato dagli Accordi precedenti in attesa che venga “assorbito” dalle AFT quando saranno attivate e pienamente in grado di garantire l’assistenza primaria H24 e 7 gg. su 7, in aderenza ai principi fissati dall’art. 1 della legge 189/2012; si ricorda inoltre che i compiti dei cd. MCA, cioè MMG RUAP ad attività oraria, sono indicati dagli art. 43 e 44 del vigente ACN: è quindi ancora pienamente valida e vigente la CdS diffusa da DCS con la citata nota del 24/11/2021 anche perché potrà essere aggiornata solamente nella sede a ciò deputata cioè il Comitato Regionale ex art. 11 ACN non di certo dalle Aziende sanitarie unilateralmente.

E’ alquanto sorprendente e davvero inspiegabile che l’Azienda modifichi unilateralmente un documento regionale e diffonda ai cittadini informazioni inesatte creando false aspettative nei cittadini stessi nei confronti dei Medici di Continuità Assistenziale che solamente quando saranno TUTTI inseriti/integrati, e assegnati con provvedimento formale, nelle AFT, come **MMG RUAP ad attività oraria**, potranno assolvere ai compiti anche certificativi previsti dall’ACN; ed è altrettanto chiara la finalità di tale iniziativa: scaricare sul Servizio di Continuità Assistenziale le attività prescrittive e anche certificative, proprie dei MMG RUAP a ciclo di scelta, laddove questi mancano e i cittadini non sanno cosa e come fare.

Abbiamo anche invitato la Direzione aziendale a far modificare il documento pubblicato rendendone i contenuti di nuovo compatibili con la Carta dei Servizi della Continuità Assistenziale diffusa dalla DCS in attesa di una nuova definizione in Comitato Regionale ex art. 11 ACN.

Inoltre, è palese che non vi sia alcun obbligo da parte degli attuali Medici di Continuità Assistenziale di dare seguito alle inesatte informazioni contenute nel documento pubblicato nel sito aziendale nonostante le direttive, simili a ordini di servizio, che vengono impartite da taluni Direttori di Distretto.

Nonostante siano trascorsi ben oltre sessanta giorni, non abbiamo ricevuto riscontro alcuno, pertanto si chiede riscontro ai sensi della legge 241/1990 e smei.

Distinti saluti.

Gonars, 28 marzo 2026

Dott. Stefano Vignando